

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49571 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udiienza: 11/09/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) Tisei Corrado, n. Tivoli (Rm) 10.8.1984
- 2) Frigerio Piercarlo, n. Tivoli (Rm) 19.1.1986
- 3) Tani Marco, n. Tivoli (Rm) 18.3.1988

avverso l'ordinanza n. 810/18 Tribunale Riesame di Roma del 04/04/2018

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
P. Molino, che ha concluso per l'inammissibilità;

sentiti i difensori dei ricorrenti – avv. Sandro D'Aloisi per Tisei e avv. Stefano Saccucci per tutti – che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato quella del GIP dello stesso Tribunale che il 22/02/2018 ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, fra gli altri, di Tisei Corrado, Frigerio Piercarlo e Tani Marco, tutti indagati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) poiché accusati di fare parte di un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante su due distinte piazze di spaccio, ubicate nei centri urbani di Tivoli (Rm) e Villanova di Guidonia (Rm), associazione facente capo a Cascalisci Giacomo, coadiuvato nella gestione dei traffici illeciti da Piccioni Massimo e D'Andrea Cristian, in qualità di organizzatori.

Nell'impostazione d'accusa, i ricorrenti si collocano al più basso livello del sodalizio criminale, sia pure con diversità di ruoli svolti: Tisei quale venditore al dettaglio delle sostanze stupefacenti e custode di quella destinata allo smercio; Frigerio quale stretto collaboratore del capo Cascalisci Giacomo e come tale addetto a compiti di sorveglianza della piazza di spaccio, di reperimento di abitazioni atte a fungere da basi logistiche dell'organizzazione, di intermediario nella ricerca di acquirenti delle sostanze droganti; Tani quale collaboratore di Cristian D'Andrea nella gestione della piazza di spaccio di Tivoli.

Come per le posizioni di altri indagati nell'ambito del medesimo procedimento, a sostegno dell'applicazione della misura cautelare è stato indicato un compendio indiziario composto da un consistente apparato di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento condotti dagli inquirenti ed infine da vari sequestri di sostanze stupefacenti, sovente rinvenuti, ancorché in quantità non elevate, all'atto dell'esecuzione delle misure custodiali nell'abitazione di vari coindagati, talora unitamente a più o meno consistenti somme di denaro in contanti.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati che deducono rispettivamente i seguenti motivi di censura, sintetizzati secondo il disposto dell'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Tisei Corrado

Inefficacia della misura impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. in cbn. disp. con l'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. (v. *infra*, ricorso Frigerio).

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione integrale delle captazioni telefoniche ed ambientali di riferimento, mediante riproposizione di una lettura decontestualizzata e parcellizzata già censurata in sede di riesame.

Mancanza assoluta di motivazione riguardo alla circostanza del carattere armato dell'associazione di cui all'art. 74, comma 4

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al profilo dell'assenza di una autonoma valutazione da parte del GIP degli elementi adottati dal PM a sostegno della richiesta cautelare.

2.2 Frigerio Piercarlo

Mentre in sede di riesame l'indagato ha limitato le proprie censure al provvedimento cautelare genetico alla sussistenza delle esigenze cautelari, nel corso della camera di consiglio del 04/04/2018 ha sollevato la questione della declaratoria di inefficacia della misura impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. stante il mancato rispetto del termine perentorio di legge, eccezione formulata da tutte le parti e cui il Tribunale ha risposto nella premessa alle considerazioni di merito (pagg. 6-7 ord.).

Il ricorrente sostiene di avere inviato istanza di riesame depositandola presso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., curandone la trasmissione al Tribunale del Riesame tramite Cancelliere a mezzo PEC in data 14/03/2018, talché risulterebbe tardiva la trasmissione degli atti da parte del PM in data 28/03/2018, mentre il Tribunale ha disatteso l'eccezione rilevando l'assenza di certificazione di conformità prevista dall'art. 64 disp. att. cod. proc. pen.

Nel merito cautelare, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (carattere armato dell'associazione), non essendo stata all'esito delle indagini rinvenuta alcuna arma e controvertibili essendo le risultanze al riguardo derivanti dall'interpretazione delle conversazioni intercettate.

Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. riguardo all'assenza di autonoma valutazione da parte del GIP delle argomentazioni addotte dal PM a sostegno della richiesta cautelare nonché di una specifica ed individualizzata disamina delle esigenze cautelari in relazione alle posizioni dei diversi indagati, impropriamente trattati

unitariamente a dispetto dei differenti ruoli loro attribuiti, dei differenti contributi causali ipotizzati, della differenza quantitativa e qualitativa delle contestazioni, del differente arco temporale di rilievo, della diversa storia giudiziaria di ciascuno e del differente grado di inserimento sociale.

2.3 Tani Marco

Inefficacia della misura impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. in cbn. disp. con l'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. (v. *supra*, ricorso Frigerio).

Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'assoluta inconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione alla figura dell'indagato, soggetto incensurato, comparso nelle indagini solo in tre occasioni corrispondenti ad altrettante conversazioni captate, dovute a presenza occasionale in loco e ciò nonostante destinatario dell'accusa provvisoria di natura associativa.

Mancanza assoluta di motivazione riguardo alla circostanza del carattere armato dell'associazione di cui all'art. 74, comma 4 cod. proc. pen.

Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) e *c-bis*) cod. proc. pen. riguardo all'assenza di autonoma valutazione da parte del GIP delle argomentazioni addotte dal PM a sostegno della richiesta cautelare nonché di una specifica ed individualizzata disamina delle esigenze cautelari in relazione alle posizioni dei diversi indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento sotto il profilo, assolutamente preliminare ed assorbente rispetto agli altri dedotti, dell'assenza di una autonoma valutazione da parte del GIP delle argomentazioni addotte dal PM a sostegno della richiesta cautelare.

2. Le difese di tutti i ricorrenti deducono al riguardo che il GIP:

a) ha riprodotto pedissequamente ed integralmente le argomentazioni offerte dal PM a sostegno della domanda cautelare, riportate in larga parte e contrassegnate dal virgolettato (ff. 624-644) e per la restante parte lievemente parafrasate attraverso la mera aggiunta di avverbi (ff. 644-645);

b) ha omesso di prendere autonoma posizione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza riferiti a ciascun indagato, ritenendoli sussistenti in maniera indistinta;

c) ha omesso di procedere a specifica ed individualizzata disamina del grado di esigenze cautelari in relazione alla posizione dei singoli indagati, anche in questo caso trattandola in maniera unitaria;

lamentando, altresì, che a fronte delle medesime eccezioni proposte, il Tribunale ha riproposto lo stesso schema adottato dal giudice estensore dell'ordinanza cautelare originaria, caratterizzato dalla mancanza di una disamina analitica della posizione di ciascun indagato.

3. Sollecitato dalla formulazione della stessa eccezione da parte dei difensori di più indagati, il Tribunale ha dedicato alla questione ben cinque pagine della ordinanza (da pag. 8 a pag. 11), a conferma della sussistenza di un profilo di obiettiva criticità che il Collegio reputa insuperato a dispetto degli argomenti svolti per negarne l'esistenza.

Richiamando condivisibili principi di carattere generale in tema di motivazione affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con riferimento allo specifico provvedimento considerato, il Tribunale ha ritenuto che "si riconosce chiaramente che il GIP ha operato una propria autonoma valutazione sotto tutti gli aspetti richiesti dalla novella legislativa", analizzando, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura, "la posizione di ciascuno degli indagati, distinguendo all'uopo quelli ai quali è contestato il reato associativo e quelli accusati, invece, di singoli episodi di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, evidenziando per ciascuno di loro anche la presenza o meno di precedenti penali, soddisfacendo in tal modo l'esigenza di motivazione richiesta dalla norma invocata".

4. La riproposizione della medesima eccezione, eseguita mediante riferimenti puntuali al contenuto dell'ordinanza genetica, che a sua volta si traduce nella denuncia del vizio di motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3 cod. proc. pen.) da parte del Tribunale, impone, tuttavia, di verificare direttamente la struttura del provvedimento originario al fine di stabilirne la rispondenza al criterio di redazione di cui all'art. 292 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla l. n. 47 del 16 aprile 2015.

Ebbene, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 22/01/2018, composta di 647 pagine e concernente la posizione di 39 indagati, si presenta come la pressoché totale riproduzione non solo della richiesta cautelare del PM ma anche dell'informativa di reato conclusiva delle vaste indagini condotte dalla P.G. sui

traffici illeciti di sostanze stupefacenti nel comprensorio di Tivoli – Villanova di Guidonia.

La circostanza è del resto esposta in forma esplicita nell'*incipit* della parte motivazionale del provvedimento (pag. 33), là dove si specifica che "l'ordine della esposizione degli elementi utilizzato dal PM è lo stesso utilizzato dalla P.G. nella redazione della nota nr. 18/20-2016 del 10.07/2017 nella quale sono riversate le risultanze più significative emerse dall'attività d'indagine ...".

E così, al consueto ponderoso apparato di brani di conversazioni oggetto di intercettazione telefonica o di captazione ambientale, riprodotti per esteso nel corso di tutta l'esposizione dei risultati investigativi, si aggiungono tabelle riproduttive delle mappe di geolocalizzazione GPS degli spostamenti di alcuni indagati, fotocopie di documenti, fotogrammi estratti da impianti di videoripresa o captati da remoto dagli investigatori nel corso di servizi di osservazione e pedinamento, riproduzioni di mappe tratte dal servizio *on line* Google Maps, fotografie di reperti, in sintesi tutto ciò che contraddistingue una dettagliata, esauriente e convincente informativa di reato.

Né appare in alcun modo possibile stabilire in questa parte dell'ordinanza, assolutamente preponderante dal punto di vista quantitativo, quale sia stato l'autonomo apporto del giudicante al relativo contenuto.

Le stesse 'Conclusioni' che si rinvengono in coda all'esposizione degli elementi indiziari riferiti a ciascun indagato si rivelano omogenee, per stile argomentativo, alle parti del provvedimento di dichiarata matrice esterna (P.G. - P.M.), ancorché non manchino riferimenti a principi di natura giurisprudenziale (a mero titolo esemplificativo e senza intento di completezza v. pag. 627 in relazione alla posizione dell'indagato Farfanicchia Fabrizio).

Sono, invece, certamente da ascrivere al giudicante le considerazioni riguardanti le esigenze cautelari (pagg. 642-645 ord.), che precedono immediatamente il dispositivo contrassegnato dall'accoglimento delle richieste del PM, con applicazione di misure coercitive personali (custodia in carcere e arresti domiciliari) nei confronti di tutti gli indagati.

5. Tutto ciò premesso, si deve ritenere che la struttura del provvedimento tradisce in maniera lampante una mancanza di autonoma valutazione da parte del giudicante riguardo al profilo della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la cui individuazione è stata dichiaratamente demandata alla Polizia Giudiziaria prima ancora che al Pubblico Ministero.

E' certamente vero, come ha sostenuto il Tribunale, che specie nel caso di procedimenti complessi e costituiti da migliaia di pagine di atti, la riproduzione di quanto esposto nella richiesta del PM o nella informativa della P.G. mediante la

mera parafrasi delle espressioni ivi utilizzate non darebbe conto dell'esistenza di un'autonomia di giudizio, che deve essere ricercata nella sostanza e non nella forma.

Si deve, infatti, convenire con il Tribunale che il problema non è di mera forma ma di sostanza nel senso che a fronte di una richiesta cautelare formulata direttamente dalla P.G. e che il PM si sia limitato a trasmettere al giudice, questi deve dare prova, anche tangibile nel modulare la struttura del provvedimento, di avere previamente esaminato il compendio indiziario, di averlo quindi ponderato e successivamente rielaborato ad es. anche mediante semplice riassunto delle linee portanti della richiesta, così pure da evitare che un eccesso di dati informativi si traduca di fatto in un'indistinta esposizione di elementi solo in parte rilevanti sul piano indiziario.

Quel che con la riforma del 2015 si è inteso sottolineare, infatti, è che la limitazione della libertà personale delle persone deve avvenire previa indefettibile determinazione da parte di un soggetto, il giudice, fornito oltre che ovviamente di proprie competenze anche di una *forma mentis* distinta dai soggetti istituzionali che secondo la legge sono a loro volta incaricati di svolgere le indagini e reperire gli elementi di prova (la P.G.) ovvero organizzarli in forma processualmente spendibile (il PM) e che ogni indebito trasferimento delle competenze a ciascuno degli attori spettanti in tale complesso procedimento rappresenta una diversione dal modello legale.

Deve di conseguenza dichiararsi la nullità dell'ordinanza del Tribunale, il quale, venendo meno al dovere impostogli dall'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. di verificare in termini sostanziali la conformità dell'ordinanza cautelare genetica al modello legale ha, con formule sostanzialmente di stile, ritenuto assolto il compito imposto al GIP dall'art. 292 lett. c) cod. proc. pen. a dispetto di quanto di risultante dal semplice aspetto grafico del provvedimento scrutinato.

6. Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio al pari di quella cautelare genetica nella parte riguardante i ricorrenti, che, per l'effetto, vanno rimessi in libertà se non detenuti per altra causa; come anticipato, gli altri motivi di ricorso debbono ritenersi assorbiti dalla natura della decisione.

P. Q. M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, nei confronti dei ricorrenti, anche l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 22/02/2018 e per l'effetto ne



ordina la liberazione se non detenuti per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso, 11/09/2018

_____ f